

ha inviato a tutti i parroci una circolare ed una copia della guida raccogliendo molte adesioni.

Il Delegato Arcivescovile di una diocesi meridionale così scrive: « La nuova opportunissima edizione della *Guida allo Spettacolo*, in formato manifesto, ha offerto l'occasione a S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo per esortare i RR. Parroci dell'Archidiocesi a sottoscrivere almeno un abbonamento annuo. La *Guida* potrà così essere esposta in ogni parrocchia assolvendo al suo intento pastorale ».

Sac. prof. CLAUDIO SORGI

*Delegato Ecclesiastico Nazionale per il Centro Studi Cinematografici*

P.S. - La « *Guida allo Spettacolo* » può essere richiesta all'Ente dello Spettacolo, via della Conciliazione, 2/c, Roma.

## Risposte a quesiti di lettori

*Per circa dieci anni ho goduto dell'assistenza domestica di una mia nipote,orfana di un mio fratello. Il 4 aprile c.a. essa è passata a matrimonio. Ad evitare inconvenienti ambientali ancora qui irti di pregiudizi circa il servizio prestato in Canonica da persone non consanguinee, col consenso del marito ho seguito ad usufruire del servizio col compenso mensile di L. 25.000.*

*Ricordando di aver letto, in non so quale delle varie Riviste che mensilmente ricevo in abbonamento, che i consanguinei di Sacerdoti che prestano servizio domestico retribuito in Canonica hanno diritto alla assicurazione INPS, il 21 giugno c.a. inoltrai all'INPS di Caserta il Mod. 0.9 per la richiesta della Tessera Assicurativa per contributi obbligatori a favore di mia nipote.*

*In data 21 luglio u. s. l'INPS di Caserta ha risposto che « la Tessera Assicurativa richiesta non può essere rilasciata per i rapporti di parentela esistenti e quindi non può ravvisarsi nella prestazione d'opera denunciata l'elemento della prestazione bensì quello di una semplice collaborazione familiare, che, in quanto tale, non è assicurabile ». E aggiunge ancora: « Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso al Comitato Esecutivo dell'INPS ».*

*Ma io rilevo logicamente che « la semplice collaborazione familiare » poteva sussistere mentre mia nipote si trovava nello stato nubile (per quanto anche su questo ci sarebbe da discutere...); ma ora, formata una famiglia a sè, dovrebbero*

*riscontrarsi gli elementi « della subordinazione retribuita ».*

*Dovrò dunque produrre ricorso al Comitato Esecutivo dell'INPS: potrebbe la S.V. Rev.ma avere la bontà d'indicarmi gli estremi di legge da citare in detto ricorso?*

*Da circa dieci anni ho quale domestica una sorella che ha il merito di aver servito per tredici anni mio fratello maggiore pure sacerdote. Mia sorella andando con mio fratello come domestica ha dovuto smettere un'attività che le rendeva e quindi, mio fratello prima ed io poi, abbiamo sempre corrisposto per il lavoro che svolgeva uno stipendio aggiornato ai tempi. Ora si vede privata del diritto di pensione per non esserle riconosciuto un rapporto di lavoro con i fratelli sacerdoti. Personalmente riconoscerei i suoi diritti e corrisponderei volentieri perchè ne fossero salvaguardati, ma l'Istituto di Previdenza non vuole.*

*Che cos'è giusto? Una trattazione competente e un'efficace difesa della giustizia potrebbe aiutare a risolvere il problema della domestica.*

*Personalmente sono persuaso che una qualsiasi domestica non sia da preferirsi ad una sorella che accolga il lavoro di canonica con intelligenza e dedizione.*

La disciplina sul lavoro domestico stabilisce non assicurabili coloro che prestano una collaborazione familiare, e pre-

cisa ritenersi collaborazione familiare quella prestata dai parenti fino al III grado.

Da ciò sembra esatta l'applicazione fatta dall'INPS di Caserta e il conseguente rifiuto della tessera assicurativa.

Nel caso specifico, però, ritengo consigliabile il ricorso alla:

« Commissione Centrale per la disciplina del Lavoro domestico » - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Roma

e baserei il ricorso così:

Il Sacerdote, per la propria posizione peculiare, deve in via *normale e continuativa* godere di prestazioni di lavoro domestico.

Mentre nella normalità dei casi il lavoro domestico è svolto nella famiglia ed è basato sulla collaborazione familiare, nel caso del Sacerdote (esclusi quelli che vivono presso comunità religiose o seminari, ecc.) che, perchè tale non ha la propria famiglia, si può ritenere che nasca sempre un rapporto di lavoro domestico subordinato.

La Canonica e la casa di un Sacerdote di propria natura esige un prestatore d'opera subordinato e, solo eccezionalmente questa prestazione è svolta da una persona che ha anche un rapporto di parentela con il titolare della Canonica o della Casa.

A questo punto si può chiedere l'applicazione analogica del trattamento dei dipendenti da Aziende artigiane o Commerciali. La natura di azienda prevede il rapporto di dipendenza, rapporto coperto da Assicurazioni Previdenziali indipendentemente dal fatto che il dipendente possa o meno trovarsi in vincoli di parentela con il Titolare.

Sac. FERDINANDO BAJ

*Si domanda se la norma relativa alla soppressione del bacio della mano e delle cose vale anche quando celebra il Vescovo in forma solenne o semplice. Ugualmente se è da ritenersi abolito il bacio dell'anello del Vescovo alla Comunione.*

Il *Consilium* nel fascicolo n. 6 di *Notitiae* (p. 185) dichiara che il bacio è da ritenersi abolito nei due casi indicati.

*La Comunione al medesimo calice non sembra incontrare il favore di molti sa-*

*cerdoti. E' consentito usare dei piccoli calici nella Messa concelebrata?*

Anche su questo quesito il *Consilium* ha dato una risposta nel n. 6 di *Notitiae* (pp. 188-189) che traduciamo letteralmente:

« Per la concelebrazione della Messa si prepari, secondo il *Ritus servandus in concelebratione Missae* n. 17, d) un unico calice, di sufficiente grandezza; o se non si può avere di questa dimensione, si prepari un secondo calice, in modo che possa bastare per la Comunione di tutti i concelebranti...

Per la Comunione al calice si scelga uno dei modi previsti dallo stesso Rito. Sebbene l'uso di piccoli calici sia soltanto un mezzo per fare la Comunione, l'infusione del preziosissimo sangue dal grande calice negli altri piccoli, e la stessa forma dei piccoli calici, sembrano poco adatti per la concelebrazione.

E' sommamente conveniente osservare il rito della Comunione al calice, per il quale i concelebranti ricevono la Comunione direttamente dallo stesso identico calice, ovvero mediante la cannuccia o il cucchiaino ».

*Quale dei quattro modi di fare la Comunione sotto le due specie è preferibile: al calice, col cucchiaino, con la cannuccia o per intinzione? In alcuni luoghi è stato prescritto di seguire unicamente l'ultimo modo.*

La forma preferibile è senza dubbio la Comunione al calice, e precisamente al medesimo calice. Essa è la forma più espressiva al livello del segno liturgico, più conforme alla tradizione biblica, più ricca di significato, e quindi maggiormente in grado di incidere nell'animo dei partecipanti. « Bere al calice » non è solo una frase biblica, ma l'uso seguito seguito dagli Ebrei nella Cena pasquale, e praticato da Cristo stesso e dagli Apostoli nell'ultima Cena, sottolineato poi da san Paolo nell'Epistola I<sup>a</sup> ai Corinti XI, 16 ss. Comunicarsi al calice, anche nel contesto biblico del Nuovo Testamento, ha un significato pasquale, escatologico, e di intima comunione tra i partecipanti.

Questa ricchezza di significato è meno evidente negli altri modi previsti dal rito e perciò essi non dovrebbero sostituire in

via normale la Comunione al calice. Occorre reagire contro questa tendenza istintiva a preferire le forme più povere ed imperfette della Liturgia, che hanno portato ad uno stato irriconoscibile di tanti segni liturgici: si pensi alle unzioni e alla stessa abluzione battesimale.

Se il segno liturgico perde la sua chiarezza e la sua espressività, esso cessa di essere parlante alla fede, non offre più materia di catechesi e ne consegue una svalutazione generale di tutta la Liturgia. Per questo la *Costituzione liturgica* prescrive che « nella riforma, l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sacre realtà, da essi significate, siano espresse più chiaramente, il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso, e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria » (art. 21).

Escludere quindi la Comunione al calice per sostituirla in via normale e costante con gli altri modi, sembra quindi soluzione da riprovare e contraria allo stesso orientamento del Concilio.

*Vorrei sapere se per la concelebrazione alla Messa vespertina o in Coena Domini del Giovedì santo occorre il permesso del Vescovo.*

Tanto la *Costituzione liturgica* all'art. 57 quanto il *Rito della concelebrazione* stabiliscono con chiarezza che il caso del Giovedì santo appartiene al diritto comune e perciò non occorre la licenza del Vescovo. Ogni interpretazione in contrario non risponde alla lettera e allo spirito della *Costituzione*, che precisa i casi in cui è richiesta la licenza dell'*Ordinario*.

*Vorrei sapere se nelle Messe cantate, sia da vivo come da morto, i cantori possono e debbano cantare l'Introito ed il Kyrie mentre il sacerdote recita con il chierichetto le Preghiere ai piedi dell'altare. Si noti che nelle Messe cantate in gregoriano è tutta l'assemblea che canta, molte volte formata da collegiali, seminaristi, suore ed educande.*

*Non ho visto in proposito o letto disposizioni, ma la cosa praticata ed attuata con le vecchie disposizioni non mi sembra nello spirito della nuova Liturgia. Che ne dite?*

La rinnovata Liturgia della Messa ha restituito a ciascun attore della celebrazione il proprio compito e alle singole parti la propria funzione. L'*Antifona all'Introito* è il canto che accompagna l'ingresso all'altare del celebrante. Al canto dell'*Introito* deve seguire quello del *Kyrie*.

Le *Preghiere ai piedi dell'altare* fanno parte dei riti di ingresso e non appartengono all'assemblea, ma al celebrante e ai ministri. Il n. 10 del nuovo *Ritus servandus* è esplicito al riguardo e il n. 31 suppone che quando il celebrante giunge alla sede, il *Kyrie* sia già stato cantato. Quindi la prassi segnalata è pienamente ortodossa e conforme alla nuova Liturgia.

1) *Nella Messa cantata o solenne il celebrante e i sacri ministri durante il canto del Gloria e del Credo debbono stare in piedi o seduti?*

2) *E perchè la benedizione finale non deve essere data in canto?*

1) La posizione più conveniente è in piedi, specialmente se il celebrante e i ministri si associano al canto di tutta l'assemblea. In questo senso si sono pronunziati vari rubricisti di particolare competenza.

Non se ne può tuttavia fare un obbligo, poichè resta ancora valido il n. 523 del *Codice di Rubriche*, che permette ai ministri di stare seduti durante il canto del *Kyrie*, *Gloria* e *Credo*. Ciò vale soprattutto quando il canto viene eseguito dalla *schola* a più voci.

2) Forse la risposta ci è offerta dalla tradizione. Nei primi secoli l'uso di benedire il popolo era riservato al Vescovo ed interdetto ai semplici sacerdoti. Il Concilio di Agde del 506 dichiarò espressamente: « *Benedictionem super plebem in ecclesia fundere presbytero non licebit* ». Solo dopo il mille e lentamente si diffuse l'uso della benedizione da parte del sacerdote: la formula attuale della benedizione compare per la prima volta nel 1230. Quindi l'uso relativamente recente e forse anche il desiderio di non dargli troppa solennità, ci possono illuminare sull'assenza della melodia dalla formula della benedizione.

Oggi potremmo senz'altro abbandonare queste preoccupazioni storiche, supposto che gli organi competenti stabiliscano diversamente.

RINALDO FALSINI O. F. M.